

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2019, n. 90-845

D.Lgs. 152/2006, articolo 177. Approvazione schema di Intesa triennale tra Regione Piemonte e Regione Liguria per la collaborazione nel settore della gestione dei rifiuti urbani.

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

con D.G.R. n. 12-8632 del 10/03/2003 è stata approvata una Intesa tra la Regione Piemonte e la Regione Liguria per l'attivazione di forme di reciproca collaborazione nella gestione dei rifiuti; in particolare era stato definito che tali forme di collaborazione potessero riguardare sia lo scambio di informazioni sulla situazione dei rispettivi sistemi regionali di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, sia il trattamento, il recupero ed il riutilizzo dei rifiuti prodotti nei territori delle due regioni, negli impianti autorizzati ubicati nei due territori regionali, adottando il principio di prossimità, sia attività di mutuo soccorso che comportino l'impiego di impianti di smaltimento in occasione di situazioni di emergenza;

l'articolo 182 comma 3 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che "È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano";

sulla base della sopra citata intesa, ed ai sensi dell'art. 182 c. 3 sopra richiamato, a partire dal 2014 è iniziata una attività di gestione di rifiuti urbani liguri presso impianti piemontesi, a seguito dei due eventi alluvionali che avevano colpito la Liguria tra ottobre e novembre. L'impraticabilità nell'accesso alla principale discarica (di Genova-Scarpino) a disposizione della Città Metropolitana di Genova aveva determinato un immediato stato di emergenza nella gestione dei rifiuti urbani;

con nota del 21 ottobre 2014 n. 13274 a firma del Presidente la Regione Piemonte ha concesso il primo nulla osta al trasferimento presso impianti di smaltimento situati nel proprio territorio di rifiuti urbani indifferenziati non trattati prodotti nella Provincia di Genova;

da allora ad oggi la Regione Liguria e, in particolare, la Città Metropolitana di Genova ha utilizzato in modo continuativo la possibilità di conferire i propri rifiuti urbani in Piemonte, grazie ad una serie di Nulla Osta concessi, senza soluzione di continuità, dalla Regione Piemonte. La Liguria ha usufruito anche di altre Regioni per conferirvi i propri rifiuti: la Toscana, che non riceve più da circa un anno, l'Emilia Romagna e la Lombardia, in questi ultimi casi in particolare presso impianti di termovalorizzazione, nell'ambito della disciplina di cui al DPCM 10 agosto 2016 attuativo dell'art. 35 del D.L. 133/2014 convertito in Legge n. 164/2014;

lo stato emergenziale iniziale si è andato via via affievolendo nella sostanza ma sono nel frattempo intervenuti altri elementi dovuti per lo più alla fragile situazione idrogeologica di tale Regione (che tra l'altro hanno fatto anche franare la strada di accesso alla discarica di Scarpino, rallentando per mesi i lavori per ripristinare l'uso della discarica), fino al recente disastro del Ponte Morandi, sotto il quale oltre alle 2 vittime dell'azienda di raccolta rifiuti di Genova (AMIU SpA) sono andate perdute anche attrezzature, mezzi ed una delle uniche due piattaforme di gestione di rifiuti urbani indifferenziati;

le quantità conferite in Piemonte (che accoglie oltre il 60 % dei rifiuti urbani esportati in questi anni in altre Regioni dalla Regione Liguria) sono diminuite negli anni, ma sono sempre risultate necessarie al fine di non trasformare le evidenti criticità nella gestione dei rifiuti urbani indifferenziati liguri in una vera e propria emergenza;

a fine agosto 2018 è stata riaperta la discarica di Scarpino, per quanto inizialmente a regime ridotto, presso la quale è stata recentemente allocata anche una parte di rifiuti genovesi trattati in impianti del Piemonte. Ciò ha consentito di alleggerire in modo consistente lo smaltimento dei rifiuti liguri trattati presso gli impianti piemontesi, che invece hanno mantenuto un considerevole ruolo nel

trattamento del rifiuto urbano indifferenziato secondo le specifiche imposte alla discarica di Genova-Scarpino;

con D.G.R. n. 6-67 del 12.7.2019 è stato in ultimo concesso il nulla osta a valere per il secondo semestre 2019 al trattamento e parziale smaltimento dei rifiuti urbani provenienti dalla Regione Liguria sul territorio piemontese per un totale massimo di 56.030 tonnellate, in gran parte restituite alla Liguria dopo il trattamento, fatto salvo una quota di circa 6.000 tonnellate per le quali era ancora previsto uno smaltimento in territorio piemontese.

Preso atto che:

il Presidente della Giunta Regionale Liguria con nota prot. 329102 del 14.11.2019, ha proposto al Presidente del Piemonte, in linea con quanto già auspicato dalla Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 6-67 sopra citata, in merito alla predisposizione di una programmazione secondo nuovi obiettivi e disponibilità operative per operare in un'ottica non più emergenziale ma programmatoria, una collaborazione avente validità triennale, periodo che intercorre tra il 2020 e la presunta disponibilità dell'impianto da realizzare a Genova, mediante un'intesa articolata nei seguenti termini:

- invio dai soggetti gestori del servizio sul territorio metropolitano genovese ad impianti piemontesi di non oltre 112.000 t/anno di rifiuti per il 2020, quantità comprensiva di eventuale quota di rifiuti ingombranti da sottoporre a trattamento presso impianti piemontesi, con rientro integrale del rifiuto destinato a smaltimento in Liguria o comunque presso impianti non siti sul territorio piemontese, senza incidenza sulle volumetrie degli impianti piemontesi di smaltimento.
- riduzione graduale del 10% del massimale annuo conferibile nel biennio 2021-2022, sempre con rientro integrale del rifiuto trattato in Liguria o presso impianti non piemontesi;
- quantificazione puntuale dei rifiuti conferibili in impianti piemontesi da confermare annualmente entro il 31/10 di ogni anno.

Preso atto inoltre della nota prot. PG/2019/342280 del Servizio Rifiuti della Regione Liguria che segnala il perdurare della situazione della frazione Monesi del Comune di Triora (IM), la cui viabilità, a seguito dell'alluvione e seguente frana del 2016, è stata recentemente riattivata solo sul versante piemontese, non consentendo al momento una riallocazione dei rifiuti urbani presso le piattaforme della Provincia di Imperia; pertanto viene richiesto di includere il conferimento di tali rifiuti nell'intesa di cui trattasi, per un quantitativo non superiore a 10 tonnellate annuali.

Richiamato l'art. 177 del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", che prevede la possibilità per lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali di esercitare i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti, adottando ogni opportuna azione, ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.

Ritenuto:

- di attivare nuove forme di reciproca collaborazione nella gestione dei rifiuti aventi come finalità la realizzazione di soluzioni volte ad una maggiore protezione dell'ambiente, valorizzando nel modo più diffuso forme di recupero in quanto sono maturate le condizioni per una diversa articolazione del rapporto di collaborazione fra Piemonte e Liguria, che travalichi i limiti degli accordi interregionali fin qui sottoscritti per lo smaltimento di rifiuti ai sensi dell'articolo 182 del D. Lgs 152/2006, per assumere la caratteristiche di una collaborazione, stipulata nel reciproco interesse, volta all'utilizzo condiviso della rete impiantistica a supporto della gestione dei rifiuti urbani prodotti nelle due regioni.

Preso atto altresì che:

- la Città Metropolitana di Genova ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla gestione della discarica per rifiuti non pericolosi, nuovo invaso di Scarpino 3, con Atto n. 1186 dell'8/6/2018 che prevede la possibilità di conferimento in discarica di rifiuti, sottoposti a trattamento preventivo ai sensi della Circolare Ministeriale citata, presso impianti esterni, in

territorio ligure o piemontese, nelle more della realizzazione dell'impianto di trattamento previsto dalla pianificazione settoriale, collegato funzionalmente al nuovo invaso di scarica.

▪ la gara per affidare in concessione la progettazione, la realizzazione e la gestione del necessario impianto di trattamento presso Scarpino è attualmente nelle fasi finali e che l'iter avviato fa prevedere cautelativamente una concreta operatività dell'impianto tra 36 mesi circa.

Vista la nota del Presidente della Giunta Regionale Piemonte prot. 23448/A12PRE del 10/12/2019 con cui comunica che "in caso di esito positivo dell'esame in corso, si procederà con la predisposizione degli atti necessari, sentiti i tecnici della tua Regione, per dare avvio alla collaborazione proposta", e la nota prot. n. 31300/A1603A dell'11/12/2019 del Settore Servizi Ambientali con cui si comunica l'esito positivo della valutazione tecnica.

Ritenuto opportuno ricondurre le forme di collaborazione esistenti, nonché quelle a venire, ad un documento di intesa che, nel rispetto delle citate disposizioni normative delle due Regioni, consenta anche supporto per la definizione di accordi attuativi su base locale da stipularsi nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 e pertanto di:

- approvare lo schema di Intesa triennale tra la Regione Piemonte e la Regione Liguria per la collaborazione nel settore della gestione dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
- dare mandato all'Assessore all'Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca e connessi rapporti con Atenei e Centri di Ricerca pubblici e privati, servizi digitali per cittadini e imprese per la sottoscrizione della suddetta Intesa, in nome e per conto di Regione Piemonte, con le modalità previste dall'art. 15, comma 2 bis della L. 241/1990 e ss. mm. e ii..

vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa ai rifiuti;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

vista la legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 in materia di gestione dei rifiuti;

visto l'articolo 49 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, relativo alle competenze regionali in materia di gestione dei rifiuti;

vista la legge regionale n. 23/2008, relativa alla disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;

visto il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione, approvato con D.C.R. 19.4.2016 n. 140-14161;

attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

per le motivazioni di cui in premessa:

- di approvare ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs. 152/2006 lo schema di Intesa triennale tra la Regione Piemonte e la Regione Liguria per la collaborazione nel settore della gestione dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato all'Assessore all'Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca e connessi rapporti con Atenei e Centri di Ricerca pubblici e privati, servizi digitali per cittadini e imprese per la sottoscrizione della suddetta Intesa con le modalità previste dall'art. 15, comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i.;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- di demandare alla Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio gli adempimenti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010 e nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'articolo 40 e dell'art. 23, lettera d) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO 1

INTESA TRIENNALE TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA REGIONE LIGURIA PER LA COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

Premesso che:

- la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario ed al fine di conseguire gli obiettivi previsti nel rispetto dei suddetti criteri gli Enti competenti adottano ogni opportuna azione tra cui accordi di programma, protocolli d'intesa, secondo principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti;
- Regione Piemonte e Regione Liguria hanno sottoscritto in data 23.4.2003, per l'attivazione e la prosecuzione di forme di collaborazione del settore della gestione dei rifiuti, prevedendo, fra l'altro, attività di mutuo soccorso fra le Regioni firmatarie, in occasione di emergenze inerenti le attività di recupero o smaltimenti dei rifiuti urbani, nel rispetto e nei limiti delle normative statali e regionali vigenti;
- nella cornice del sopra citato accordo, nel corso degli anni, si sono consolidate positive forme di collaborazione in tema di gestione rifiuti tra le due Regioni;
- in particolare, al fine di fronteggiare, grazie alla disponibilità fornita da Regione Piemonte, la situazione di emergenza riguardante il sistema di gestione rifiuti urbani in Liguria, determinata dalla necessità di adeguamento degli impianti di discarica alle disposizioni che impongono l'obbligo del pretrattamento tramite separazione e stabilizzazione della frazione umida, come chiarito dalla Circolare Ministero Ambiente dell'Agosto 2013, in attuazione dell'intesa interregionale sopra citata, sono stati formalizzati periodicamente, a partire dal mese di Ottobre 2014, accordi atti a consentire il conferimento a trattamento e smaltimento di rifiuti dalla Liguria presso impianti piemontesi;
- la proficua collaborazione tra le due Regioni, nell'ambito dell'accordo quadro di mutuo soccorso del 2003, ha consentito di consolidare il quadro di soluzioni messe a disposizione del territorio ligure e permesso il trattamento e lo smaltimento di rilevanti quantità di rifiuti liguri in Piemonte per oltre 5 anni, senza che emergessero significative problematiche amministrative o gestionali;
- si ritiene siano maturate le condizioni per una diversa articolazione del rapporto di collaborazione fra Piemonte e Liguria, che travalichi i limiti degli accordi interregionali fin qui sottoscritti per lo smaltimento di rifiuti ai sensi dell'articolo 182 del D. Lgs 152/2006, per assumere la caratteristiche di una collaborazione, stipulata nel reciproco interesse, volta all'utilizzo condiviso della rete impiantistica a supporto della gestione dei rifiuti urbani prodotti nelle due regioni.

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO TRA

la **REGIONE LIGURIA** in persona dell'Assessore alle Infrastrutture, Ambiente e Difesa del Suolo,
Dott. Giacomo Raul Giampedrone;

e

la **REGIONE PIEMONTE** in persona dell'Assessore all'Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca e
connessi rapporti con Atenei e Centri di Ricerca pubblici e privati, servizi digitali per cittadini e
imprese, Matteo Marnati;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Intesa.

Articolo 2

(Finalità dell'intesa)

1. Regione Liguria e Regione Piemonte riconoscono un comune interesse ad attivare forme di reciproca collaborazione nella gestione dei rifiuti ed approfondire le esperienze di comune gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati sinora attivate.
2. La collaborazione di cui sopra avrà come finalità la realizzazione di soluzioni volte ad una maggiore protezione dell'ambiente, valorizzando nel modo più diffuso forme di recupero ed ottimizzando i cicli gestionali, onde limitare il ricorso alle forme di smaltimento finale, in base ai principi della gerarchia di gestione rifiuti comunitaria, recepiti nel D. Lgs. n.152/2006;

Articolo 3

(Modalità di cooperazione)

1. Le finalità dell'intesa saranno perseguite con una costante attività di cooperazione anche tramite il reciproco scambio di informazioni sui contenuti e l'attuazione delle rispettive pianificazioni.
2. E' previsto un ciclo di gestione integrata di quote dei rifiuti urbani prodotti dal territorio ligure, che potranno essere avviati ad impianti a tecnologia avanzata situati in regione Piemonte, finalizzati al trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare del Ministero Ambiente dell'agosto 2013, nonché al recupero ed al riutilizzo delle frazioni omogenee, per un successivo rientro del rifiuto trattato in impianti destinati allo smaltimento definitivo situati in Liguria, secondo il principio di sussidiarietà ed il criterio della prossimità.
3. Viene inoltre prevista la possibilità di concordare iniziative di mutuo soccorso di carattere eccezionale, in occasione del verificarsi di situazioni di emergenza sui territori delle due regioni.
4. Quanto sopra sarà più specificamente attuato mediante il reciproco impegno a garantire:

- lo scambio di informazioni sulla situazione dei rispettivi sistemi regionali di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, in essere o previsti negli strumenti di pianificazione regionale di settore;
- l'assunzione delle determinazioni necessarie per consentire, in tutti gli impianti autorizzati dalle stesse regioni o dalle province delegate, per le medesime operazioni, il trattamento, il recupero il riutilizzo o lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio delle due regioni;
- lo sviluppo, nei limiti delle possibilità offerte dalla situazione contingente dei rispettivi sistemi gestionali, di attività di "mutuo soccorso" in occasione di emergenze inerenti le attività di recupero o smaltimento dei rifiuti urbani, nel rispetto e nei limiti delle normative statali e regionali vigenti.

Articolo 4 (*Oneri finanziari*)

1. In attuazione della presente intesa non possono essere espletate attività aggiuntive istituzionali comportanti oneri di spesa.

Articolo 5 (*Durata, Rinnovo, Modifiche*)

1. La presente intesa ha durata triennale, riferita alle annualità 2020, 2021 e 2022, e potrà essere rinnovata previa richiesta scritta di una delle parti ed adesione dell'altra, 60 giorni prima della scadenza.
2. In caso di firma digitale, il termine di durata decorre dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
3. La stessa potrà essere modificato anche prima della scadenza, sempre previo accordo fra le Parti e nelle stesse forme della sua prima adozione, qualora emergessero ulteriori profili di interesse collaborativo ovvero esigenze di precisazione degli ambiti di collaborazione già previsti.
4. Ciascuna Parte può recedere dalla presente Intesa, dandone preavviso scritto di almeno 60 giorni all'altra Parte e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. In tal caso deve essere garantita la conclusione delle attività già in essere alla data di comunicazione del recesso.

Articolo 6 (*Flussi annuali di rifiuti*)

1. La presente intesa prevede in particolare, per il periodo di durata:
 - l'invio dai soggetti gestori del servizio sul territorio metropolitano genovese ad impianti piemontesi delle province di Alessandria (impianto in Comune di Alessandria), Asti (impianto in Comune di Asti), Biella (impianto in Comune di Cavaglià) e Cuneo (impianti nei Comuni di Sommariva Perno, Villafalletto, Borgo San Dalmazzo e Magliano Alpi) di non oltre 112.000 t/anno di rifiuti per il 2020, quantità comprensiva di eventuale quota di rifiuti ingombranti da sottoporre a trattamento presso impianti piemontesi, con rientro integrale del rifiuto destinato a smaltimento in Liguria o comunque presso impianti non siti sul territorio piemontese, senza incidenza sulle volumetrie degli impianti piemontesi di smaltimento;

- la riduzione graduale del 10% del massimale annuo conferibile nel biennio 2021-2022, sempre con rientro integrale del rifiuto trattato in Liguria o presso impianti non piemontesi;
 - la quantificazione puntuale dei rifiuti conferibili in impianti piemontesi, da confermare annualmente entro il 31/10 di ogni anno mediante scambio di comunicazioni tra le strutture tecniche competenti;
 - per l'anno 2020 il trattamento presso impianti piemontesi, alle stesse condizioni di cui al primo linea, di circa 10 tonnellate di rifiuti provenienti dalla frazione Monesi di Triora; per il biennio 2021-2022 verrà comunicata eventuale ulteriore necessità;
 - che, qualora, a livello di singolo impianto, a fine anno risultassero quantitativi di rifiuti non ancora allontanati dal sito di trattamento, tale situazione dovrà essere perfezionata e riallineata ai criteri dell'Intesa interregionale entro il successivo mese di febbraio, salvo l'immediata interruzione della possibilità di tali impianti di proseguire l'attività in oggetto.
2. Con cadenza trimestrale la Regione Liguria comunicherà alla Regione Piemonte i quantitativi di rifiuti (su base mensile) e gli impianti interessati dalla presente intesa.

Articolo 7 *(Controversie)*

1. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente Intesa, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Torino.

Articolo 8 *(Disposizioni finali)*

1. Gli enti ed i gestori coinvolti dovranno provvedere a definire gli ulteriori adempimenti necessari ad avviare operativamente tutte le azioni necessarie a portare a compimento il trasferimento e il trattamento/gestione dei rifiuti in oggetto alle predette condizioni.
2. Il presente accordo è esente dall'imposta di registrazione ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Per Regione Liguria

L'Assessore alle Infrastrutture, Ambiente e Difesa del Suolo, Dott. Giacomo Raul Giampedrone.

Per Regione Piemonte

L'Assessore all'Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca e connessi rapporti con Atenei e Centri di Ricerca pubblici e privati, servizi digitali per cittadini e imprese, Matteo Marnati.

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE